



REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI FORMATI ALLA FUNZIONE DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO dinanzi al Tribunale Ordinario

Approvato con delibera del 15/05/2024

Al fine di garantire l'affidabilità e la completezza dell'Elenco, il COA ritiene indispensabile predisporre il seguente Regolamento.

Art. 1. Elenco degli Amministratori di Sostegno

L'Elenco è composto dagli Avvocati che facciano specifica domanda di iscrizione.

Il COA espressamente richiama i principi di deontologia professionale.

Per poter essere iscritti e mantenere l'iscrizione nell'elenco è altresì necessario:

- 1) aver maturato un'anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 2 anni;
- 2) non aver subito condanne definitive a livello disciplinare superiori all'avvertimento negli ultimi 5 anni e di non essere stato destinatario, sempre negli ultimi 5 anni, di provvedimenti di sospensione per qualsivoglia causa dall'esercizio della professione forense;
- 3) non avere subito condanne per reati non colposi e di non avere processi penali in corso per reati non colposi;
- 4) essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione all'Albo degli Avvocati e dei contributi della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense;
- 5) essere in regola con i crediti formativi;
- 6) essere iscritti all'Ordine degli Avvocati di Monza.

Art. 2. Iscrizione all'Elenco

La domanda di iscrizione è formulata sul Modello predisposto dall'Ordine e può essere presentata, purché si abbiano i requisiti di cui all'art.1, da coloro che:

- hanno nel corso dei due anni precedenti avuto incarichi o trattato affari inerenti alla Amministrazione di Sostegno in almeno 7 procedimenti (autocertificazione), ovvero, unitamente alla frequenza di Corso o Evento in materia specifica di amministrazione di sostegno, almeno 5 procedimenti (autocertificazione).

Art. 3. Corso di aggiornamento

Il COA con cadenza triennale organizza almeno un corso di aggiornamento in materia, prevalentemente nella forma seminariale con un approccio preferibilmente pratico, destinato agli iscritti all'Elenco. La proficua frequenza ad uno di tali corsi è necessaria per la permanenza nell'Elenco stesso.



Art. 4 Cancellazione e esclusione dall'Elenco

L'avvocato è cancellato dall'elenco se vengono meno i requisiti di cui all'art. 1, nn. 2,3,4,5,6 e se non partecipa ad almeno un corso di aggiornamento nei tre anni successivi all'iscrizione.

Il COA, su richiesta di chiunque vi abbia interesse o su proposta del Presidente, può disporre l'esclusione di un iscritto dall'Elenco qualora, dopo aver convocato l'interessato, rilevi che egli ha gravemente mancato agli obblighi professionali o deontologici degli iscritti all'Elenco.

Art. 5 La tenuta dell'Elenco

L'Elenco riporta l'indirizzo, postale e di posta elettronica ordinaria e certificata, i recapiti telefonici dell'Avvocato.

L'Elenco è consegnato alla Presidente del Tribunale ed alla Presidente della Sezione competente, nonché inserito nel sito dell'Ordine degli Avvocati di Monza ed è liberamente consultabile.

La tenuta dell'Elenco compete al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Monza che può delegare a tale fine la Commissione Persona Famiglia e Minori. Egli provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni, definitive o temporanee, e rilascia la certificazione di iscrizione. Contro i provvedimenti del Presidente è ammesso ricorso al Consiglio dell'Ordine entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione.

La revisione degli Elenchi con la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza nell'Elenco è triennale.